

**Finalmente approvata la “legge di delegazione europea 2019-2020”:
ora inizia il pesante lavoro di adeguamento
dell’ordinamento italiano a tante norme europee di civiltà**

1. La legge 22 aprile 2021, n. 53 contiene la “**legge di delegazione europea 2019-2020**”, approvata dopo un *iter* assai tormentato.

Il disegno di legge governativo (relativo al solo anno 2019) era stato infatti presentato in Parlamento il 14 febbraio 2020. Il Senato in prima lettura (A.S. 1721) ne aveva modificato il titolo, dovendo tener conto degli adempimenti relativi anche al 2020 e, conseguentemente, anche aggiungendo nove nuovi articoli dal 21 al 29: il testo approvato il 29 ottobre è stato trasmesso alla Camera dei Deputati, la quale lo ha in parte modificato (in particolare in relazione alla presunzione di innocenza come stabilita nella direttiva (UE) n. 2016/343: v. A. C. 2757). Il testo ha dovuto dunque essere ripresentato in Senato, che lo ha definitivamente accolto il 21 aprile 2021.

La legge entrerà in vigore l’8 maggio prossimo.

Nei propri 29 articoli essa dispone in ordine a 39 direttive e a 16 regolamenti¹; soltanto per 17 direttive (elencate in un Allegato A²) detta principi e criteri direttivi specifici, che vanno ad aggiungersi a quelli stabiliti in via generale negli articoli 31 e 32 della legge n. 234/2012, di cui si dirà più oltre.

Il lavoro di adattamento è imponente, se si pone anche mente al fatto che per molti di questi provvedimenti europei i termini di adeguamento sono già scaduti e che per altri sono molto stretti.

La “legge di delegazione europea 2019-2020” fa sistema con un altro provvedimento – denominato “**legge europea**” –, il cui disegno di legge per il 2019-2020 è stato presentato in Parlamento dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (29 luglio 2020), esaminato in prima lettura dalla Camera dei Deputati (che lo ha approvato il 1° aprile 2021) e trasmesso al Senato. Il provvedimento non è ancora legge: quando sarà approvato conseguirà l’effetto di chiudere tredici procedimenti di infrazione aperti dalla Commissione europea nei confronti del nostro Stato ed evitare che altri se ne aprano.

2. E’ stata la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “*sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*” a predisporre questo articolato e complesso meccanismo che disciplina la cosiddetta “fase discendente” del processo decisionale europeo, ovvero le procedure grazie alle quali l’ordinamento italiano adempie agli obblighi che discendono dalla sua partecipazione all’Organizzazione, adeguandosi agli atti dell’Unione europea, prevenendo o risolvendo anche eventuali casi di inadempimento e di contenzioso con la Commissione e la Corte di giustizia.

La “fase ascendente” disciplina, viceversa, le modalità secondo le quali i vari organi dell’ordinamento italiano concorrono, secondo le proprie specifiche competenze, a definire la posizione politica e tecnica italiana nell’occasione delle procedure di adozione delle norme europee. Quello messo in campo dalla legge n. 234/2012 é un meccanismo che nelle intenzioni del Legislatore avrebbe dovuto avere cadenza annuale. La “legge di delegazione europea” è destinata a conferire al Governo le deleghe per il recepimento e l’attuazione degli atti europei entro l’anno al quale esse si riferiscono (art. 29.5); mentre la “legge europea” deve contenere le disposizioni utili ad evitare l’apertura di procedimenti di infrazione, a consentire la chiusura di quelli aperti nonché l’archiviazione dei casi di pre-contenzioso trattati secondo la procedura “*EU pilot*” (art. 28.4).

Concorrono altri due procedimenti se si vuole *extra ordinem*, destinati all’adempimento di atti dell’Unione quando sia necessario ricorrere a una procedura d’urgenza (art. 37), nonché all’attuazione di singoli atti europei di particolare importanza politica, economica o sociale (art. 38).

3. Fra le tantissime materie implicate dalla densa attività di recepimento e adeguamento, si intende qui segnalare in particolare le direttive che attengono *lato sensu* allo “spazio (europeo) di libertà sicurezza e giustizia”, di cui all’art. 3.2 TUE e artt. 4.2. lett. J), e 67-89 TFUE.

In via preliminare si segnala che l’art. 2 della “legge di delegazione europea” conferisce la consueta delega al Governo ai fini dell’adozione di *disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali*. Questa è disposizione di portata generale, che si applica a tutti gli atti compresi nell’ambito materiale di applicazione della legge.

3.1. Scendendo nel particolare: l’attenzione va anzitutto al provvedimento europeo che ha determinato la necessità di riportare il disegno di “legge di delegazione” nuovamente in Senato a motivo della volontà della Camera dei Deputati di inserire anche la direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 *sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*. Questo atto europeo non era stato infatti originariamente inserito nel disegno di legge; tuttavia, il suo termine di recepimento (1° aprile 2018) ormai scaduto ha consigliato di provvedere in tempi rapidi. Era invece stato presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge ai fini del conferimento al Governo della delega per il recepimento della direttiva il 26 marzo 2021 (vedi A.C. n. 2811). Da qui l’esigenza di richiamare entro la “legge di delegazione europea” il recepimento in questione.

La decisione si segnala per la propria avvedutezza. Il termine di adempimento della direttiva è, come appena detto, ampiamente scaduto. La materia è particolarmente strategica in un momento storico in cui l’amministrazione della giustizia e i non lineari rapporti fra organi di stampa e magistratura sollevano quotidianamente preoccupazioni sulla tenuta dello Stato di diritto.

3.2. L’articolo 23 reca i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, *riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. whistleblowing)*. La direttiva intende armonizzare le frammentate, eterogenee e carenti normative dei 27 Stati membri in relazioni alle segnalazioni di (rischio di) violazioni di norme europee (e nazionali di adempimento di esse) che attengono al “mercato interno”.

Tuttavia, i suoi contenuti vanno ben oltre la dimensione economico-sociale propria del mercato interno”, dal momento che essa intende valorizzare anche la dimensione *human rights oriented*, considerando che le segnalazioni di whistleblower non solo servono a far emergere irregolarità e illegalità (dimensione *government oriented*), ma anche a dare pienezza al risetto del diritto fondamentale della persona alla libertà di espressione e di informazione di cui all’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (e all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alla luce del quale occorre interpretare e applicare la Carta stessa).

Inoltre, la direttiva chiede agli Stati di assicurare un trattamento analogo all’autore di segnalazioni che provengono dall’ambiente tanto della pubblica amministrazione quanto dell’impresa privata.

L’opera di adeguamento alla quale è chiamata il Legislatore italiano è complessa: nonostante, infatti, la legge attualmente vigente in materia (n. 179/2017) predisponga per l’ambiente pubblico un buon livello di tutela del segnalante, essa è comunque carente a fronte della disciplina europea, richiede un salto di qualità per l’ambiente privato e deve porsi la non facile questione di come consentire che anche i mezzi di stampa fungano da canale di segnalazione. Occorre infatti godere di una stampa eticamente integra per assicurare uno statuto di protezione tutti gli “attori” coinvolti nella segnalazione, a partire dal segnalato e dall’ente di appartenenza di esso, oltre che del segnalante che opta per questa modalità di trasparenza.

3.2. La direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, *relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti* sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio in materia adottata nell’ambito di quello che era il

“terzo pilastro” dell’Unione ai sensi del Trattato di Maastricht come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2007.

Il termine di recepimento della direttiva è il prossimo 31 maggio.

Essa stabilisce norme minime (ai sensi dell’art. 83 TFUE) relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nelle materie di frode e di falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Nel prevenire la commissione dei reati in questione, la direttiva prevede anche l’obbligo degli Stati membri di predisporre mezzi di assistenza e di sostegno alle vittime.

La direttiva fa parte di un complesso e articolato strumentario giuridico dell’Unione europea indirizzato al recupero e alla confisca dei beni, all’insegna del motto: «garantire che "il crimine non paghi"» (Doc. della Commissione europea del 2 giugno 2020, COM(2020) 217 final).

3.3. La direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda *lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)*; nel contempo, essa sostituisce anche la decisione del Consiglio 2009/316/GAI.

Il suo termine di recepimento non è vicino, è infatti stabilito al 28 giugno 2022.

La direttiva si propone di predisporre un meccanismo che consenta agli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle condanne penali in modo standardizzato, rapido, coordinato ed efficace.

L’attuale sistema elettronico (ECRIS–sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari) per lo scambio di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di una determinata persona dagli organi giurisdizionali penali all’interno dell’UE, ai fini di un procedimento penale o, se consentito dal diritto nazionale, a fini diversi, è inefficace in relazione ai cittadini di Paesi terzi. La direttiva si propone di colmare questa lacuna riducendo il numero di richieste superflue di informazioni sui precedenti penali di cittadini di Paesi terzi e i costi che ne derivano, nonché aumentando lo scambio di informazioni sui precedenti penali riguardanti i cittadini di Paesi terzi. In tal modo la direttiva considera poter migliorare il funzionamento dello spazio di sicurezza e giustizia, di ridurre la criminalità e promuoverne la prevenzione (anche in relazione al terrorismo), garantendo la parità di trattamento dei cittadini di Paesi terzi e dei cittadini dell’Unione per quanto riguarda un efficace scambio di informazioni sui precedenti penali.

3.4. La direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, *sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale* stabilisce norme minime relative alla **definizione dei reati** e alle **sanzioni in materia di riciclaggio**. Si tratta della sesta direttiva in materia che va a integrare gli aspetti di diritto penale della quinta), pubblicata nel maggio 2018. Le principali novità consistono nell’introduzione di una pena detentiva massima di quattro anni per le attività di riciclaggio, della possibilità per i giudici di imporre sanzioni aggiuntive, nonché dell’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici e ai bandi per contratti pubblici. Sarà possibile applicare anche sanzioni interdittive, quali il divieto permanente di esercitare attività commerciali e la chiusura degli esercizi che sono stati utilizzati per commettere il reato.

La direttiva, in quanto di portata generale, non si applica alle ipotesi di riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, in quanto esse sono soggette alla disciplina speciale stabilita dalla direttiva 2017/1371 (cd. direttiva PIF).

Il termine di recepimento è scaduto il 3 dicembre 2020.

3.5. Infine nella “legge di delegazione europea 2019-2020” è prevista (art. 18) la necessità di adeguamento dell’ordinamento italiano al regolamento (UE) n. 2019/881 *sull’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza*, entrato in vigore il 27 giugno 2019. Il regolamento stabilisce gli obiettivi, i compiti e gli aspetti organizzativi di questa nuova agenzia dell’Unione, definita nell’acronimo in lingua inglese ENISA, nonché un quadro per l’introduzione di sistemi europei di

certificazione della cybersicurezza dei prodotti, servizi e processi ICT per evitare la frammentazione del mercato interno

¹ Le direttive europee oggetto di recepimento sono qui elencate:

- 01) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018) (punto introdotto con una modifica approvata dalla Camera dei deputati);
- 1) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);
- 2) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);
- 3) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
- 4) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);
- 5) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);
- 6) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
- 7) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
- 8) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);
- 9) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);
- 10) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
- 11) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
- 12) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
- 13) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
- 14) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
- 15) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
- 16) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
- 17) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);
- 18) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
- 19) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);
- 20) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);
- 21) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

- 22) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
- 23) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
- 24) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);
- 25) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
- 26) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);
- 27) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 28) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 29) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 30) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
- 31) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
- 32) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020);
- 33) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
- 34) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);
- 35) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);
- 36) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);
- 37) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);
- 38) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).
- Quanto ai regolamenti ai quali adeguare l'ordinamento italiano, si tratta dei seguenti:
- (UE) n. 2014/806 - meccanismo di risoluzione unico (articolo 11)
 - (UE) n. 2016/429 - malattie animali trasmissibili (articolo 14)
 - (UE) n. 2017/2402 - quadro generale per la cartolarizzazione (articolo 25)
 - (UE) n. 2017/745 - dispositivi medici (articolo 15)
 - (UE) n. 2020/561 - dispositivi medici (articolo 15)
 - (UE) n. 2017/746 - dispositivi diagnostici in vitro (articolo 15)
 - (UE) n. 2017/1991 - fondi europei per i venture capital (articolo 16)
 - (UE) n. 2019/518 - commissioni sui pagamenti transfrontalieri (articolo 17)
 - (UE) n. 2019/876 - modifica del regolamento sui requisiti prudenziali degli enti creditizi (articolo 10)
 - (UE) n. 2019/881 - Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (articolo 18)
 - (UE) n. 2019/941 - preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (articolo 19)
 - (UE) n. 2019/943 - mercato interno dell'energia elettrica (articolo 19)
 - (UE) n. 2019/1156 - distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (articolo 13)
 - (UE) n. 2019/1238 - prodotto pensionistico individuale europeo (articolo 20)
 - (UE) n. 2019/2033 - requisiti prudenziali delle imprese di investimento (articolo 27)
 - (UE) n. 2019/2088 - sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (articolo 24)
 - (UE) n. 2019/2160 - obbligazioni garantite (articolo 26)

² Le direttive che sono oggetto di principi e criteri direttivi contenuti nella "legge di delegazione europea" sono le seguenti:
 (UE) n. 2018/1808 - fornitura di servizi media audiovisivi (articolo 3)

(UE) n. 2018/1972 - codice europeo delle comunicazioni elettroniche (articolo 4)
(UE) n. 2018/2001 - uso di energia da fonti rinnovabili (articolo 5)
(UE) n. 2019/1 - poteri delle Autorità garanti della concorrenza (articolo 6)
(UE) n. 2019/633 - pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare (articolo 7)
(UE) n. 2019/789 - diritto d'autore nelle trasmissioni on line (articolo 8)
(UE) n. 2019/790 - diritto d'autore nel mercato unico digitale (articolo 9)
(UE) n. 2019/878 - società di partecipazione finanziaria (articolo 10)
(UE) n. 2019/879 - capacità di assorbimento di perdite e ricapitalizzazione degli enti creditizi (articolo 11)
(UE) n. 2019/904 - riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica nell'ambiente (articolo 22)
(UE) n. 2019/944 - mercato interno dell'energia elettrica (articolo 12)
(UE) n. 2019/1151 - uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (articolo 29)
(UE) n. 2019/1153 - uso di informazioni finanziarie ai fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento dei reati (art. 21)
(UE) n. 2019/1159 - requisiti minimi di formazione per la gente di mare (articolo 28)
(UE) n. 2019/1160 - distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (articolo 13)
(UE) n. 2019/2162 - emissione di obbligazioni garantite (articolo 26)
(UE) n. 2019/2034 - vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (articolo 27)